

P E R

D. Nicola, ed altri fratelli Colelli

C O N T R O

D. Antonio, e D. Agostino fratelli Sacco

C O M M E S S A R I O

L' Ill. Signor Principe di Sirignano D. Tommaso Caravita:



In Banca di Amora
Presso lo Scrivano Di Filippo.

(g) Criteri

27 11 19

INDIAHAWK, MA

O S M G O

INDIAHAWK, MA

O S M G O

INDIAHAWK, MA

J. M. J.

IN occasione del matrimonio contratto tra D. Faustina Piccolo, e D. Antonio Taverna della Città di Nicastro a 14 Agosto dell'anno 1717. ne furono presso gli atti di Notar Domenico Galteriso scritte le tavole nuziali, con le quali vennero alla sposa dalla dilei madre D. Maria Olivero promesse le dotti inti ducati 1705., cioè ducati 600. nel valore di una possessione detta Lo Scinà, altri ducati 600. credito sopra quelli Università di Nicastro, ducati 205. capitale di varii censi eniteutici, duc. 200. in tanti mobili estimandi, e ducati 100. contanti, da consegnarsi il tutto nella contrazione del matrimonio (1). Nacquero da tak matrimonio D. Teodora, e D. Odardo Taverna; e venuto a morte il loro padre, con nuncupativo testamento de' 20. Luglio del 1722. istitui i medesimi eredi con reciproca sostituzione, e prestissimo, che se in ultimo caso non fosse la sola femina, non potesse colei altro pretendere, che la dote di paraggio, e nelle altre frobo succedergli davessero i fratelli di esso testator (2).

Dopo qualcuni mesi avvenne pure la morte del Rev. D. Domenico Olivero Zio materno della nominata D. Faustina, il quale con nuncupativo testamento de' 22. Aprile dell'anno 1723. istitui erede universale la nipote, che gravida di lui legato di ducati mille per ciaschuno de' dotti figli. Ecco le parole: *Item lascia a detta Signora Faustina il peso di dare, e pagare ducati mille alla Signora Vittoria, sevr. Teodora Taverna, quando si mariterà, e non maritandosi, abbia ad aver re vita sua durante tanto tempo di usfrutta de' ducati mille, e con condizione di più, che maritandosi la suetta Signora Vittoria*

(1) fol. 45. atti del preambolo.

(2) fol. 437.

teria , seu Teodora , e facendo figli , e quelli morissero in età pupillare , li detti ducati mille passino in beneficio del Signor D. Odoardo Taverna fratello utrinque di detta Signora Vittoria . . . Item lascia al Signor Odoardo Taverna suo carissimo pronipote altri ducati mille da assegnarli ad elezione di detta erede , e debba educarsi , e stare in casa di detta Signora Faustina sua madre , altrimenti sia privo di detto legato , e che morendo in età pupillare succeda , se sopravvivesse la detta Signora Vittoria , seu Teodora sua Sorella sostituendoli espressamente fra di loro (1) .

Intanto pensando D. Faustina passare a seconde nozze con D. Giacinto Costanzo , sotto il dì 27. Maggio del 1723 , ne stipulò capitoli matrimoniali , promettendo in dote duc. 1600. fra beni mobili , e stabili nella forma , e maniera , come eransi assegnati nel primo dilei matrimonio (2) , ed indi con altro istumento de' 6. Giugno dichiarò per cautela del cognato Rev. D. Antonino Taverna intervenuto anche in nome de' nipoti D. Teodora , e D. Odoardo la ricezion delle proprie doti , come quelle che sempre stettero in dilei potere , e nè quietò , ed assolvè il cognato , e figli (3) .

D'at tal secondo matrimonio di D. Faustina nacquero quattro figli , un maschio cioè per nome Matteo , e tre femine Maria , Margarita , ed Angela . Or avvenuta essendo nell' anno 1735. la morte di D. Odoardo Taverna dilei figlio del primo letto , superstite la sorella D. Teodora , cominciò tosto D. Giacinto Costanzo a machinare i mezzi , come privar così de' beni della madre , e far che tutto piombasse a favor de' figli del secondo matrimonio . Irrefragabile pruova ne somministra una dilui lettera in Luglio del 1741. scritta da Napoli , dove allora ritrovavasi , a D. Faustina sua moglie acciudendole un borro di donazione , che la medesima far doveva a prò del figlio Matteo , e raccomandandole di farla subito , e con secretezza , onde mettersi in salvo porzion delle

(1) fol. 479.

(2) fol. 46.

(3) fol. 81.

rob dell' Oliveto , giacche (son precise parole) la parzio-
ne della vostra dote non si potrà negare a vostra figlia , e
fotteredi (1) . Disegno fu questo , che forsi interrotto , ri-
mase per la morte di Marteo in età puerile , ma non si estinse
nel cuor della madre l'indifferenza per la figlia del primo letto ,
tuttocome crebbe sempre più l' amore per il secondo marito , e
figlie del secondo letto , e di tal verità indubbiate provvede
Somministrano i fatti seguenti .

D. Teodora Taverna in Ottobre del 1739. prese in marito B.
Raimondo Golelli , e nel dì 23. Agosto del 1741. presso gli
atti di Notar Gio. Battista Caputo fu dalla madre trascinata
a stipulare istruimento di convenzione . Si afferi in esso , che
D. Faustina pretendeva due porzioni ereditarie sopra i beni de'
figli premorti D. Odoardo , e D. Domenico Antonio Taverna
qual figlio postumo , ed altre ragioni dotali , ed estradotali sopra
i beni del primo defunto marito , per le quali ne avea istituito
giudizio nel S. R. C. Si afferi dall' altra parte , che D. Teo-
dora in altra banca dello stesso S. R. C. chiesto avea il lo-
gato de' ducati mille rimasto dal prozio D. Domenico Oli-
veto . Rimase dubque risoluta , che D. Faustina avesse dovuto
vedere a beneficio di essa D. Teodora ogni sua azione , e
pretensione dedotta nel S. R. C. discendente per causa di detta
delle porzioni sui beni de' predefunti figli , e per causa di sue
doti , e ragioni dotali per qualsi voglia causa , non riserban-
dosci che la sola legittima sopra i beni di essa D. Teodora
in caso della vostra prematenza . Ed all'incontro offa D. Teo-
dora dove sse cedeva in beneficio di essa D. Faustina ogni sua
azione , e pretensione dedotta nel sudetto S. R. C. dipen-
dente per causa dell' espressato legato di ducati mille lasciato
da dal qu. D. Domenico Oliveto , e del consimile legato la-
sciato dall' istesso testatore al qu. D. Odoardo , e ad ogni
altra ragione , che spettere le potesse sopra i beni di detta
qu. Oliveto , e da essa D. Faustina posseduti , non riser-
bando

(1) fol. 245. effise la lettera , che fu riconosciuta nel primo
termine dalla G. C. imparito per mezzo di due Notai fol. 247-
a t. , E 252. a t.

bandosi altro , che il jus di poter succedere nella sola legitima prout de jure , con quietarsi ad invicem (1).

Quanto fosse D. Teodora Taverna pregiudicata dalla sconosciuta madre col sopra additato istruimento , è ben facile a comprendersi , tosto che si ponga mente d'aver la madre esagerate le illuide , e mal fondate sue pretensioni , nell'atto che poca considerazione prese delle sicure , ed innegabili ragioni della figlia . Ma col testamento , che nel 1751 venne D. Faustina a formare per mano di Notaro di lontano paese , e che fu senza meno dettato dal dilei marito , oh quanto la sconoscenza crebbe verso di una figlia del primo letto , tutte avendo la testatrice fissate le mire , e profusa la generosità verso le figlie del secondo letto , e più verso del costoro padre , e dilei secondo marito . Queste adunque istitù eredi , D. Maria , D. Margarita , e D. Angela , e per rispetto la D. Teodora tutta restrinse la materna considerazione nelle seguenti parole . *Istituisse erede sopra la legitima tantum la Signora D. Tora , seu Vittoria Taverna altra sua benedetta figlia nata in costanza di matrimonio col Signor D. Antonio Taverna sopra le robe dotali promesse a detto fu D. Antonio suo padre , e che avuta la legitima sopra dette robe non possa altro pretendere sopra detta sua eredità .*

Per riguardo poi del marito ella espresse i suoi sensi nella seguente guisa . Item vuole , che sia della sua erede , e figlia D. Margarita oggi passata a stato di Monaca bizoca avanti parte , e del Signor D. Giacinto suo sposo la casa , ove al presente abita , e che le altre due sue figlie , ed eredi non abbian sopra dette case da pretendere , non lasciando però di dire , che l'aumento di dette case è di detto D. Giacinto Costanzo , come fatto da egli medesimo con suo proprio danno . Inoltre lascia padrone a sefrutuario sopra tutta l'eredità al menovato Signor D. Giacinto suo affezionato , e diletissimo Spofa vita sua durante tantum , e che resti , e sia tutore di dette communi figlie , ed credi istituite Sign D. Maria , D. Margarita , e D. Angela , volendo che stiano sotto

(1) fol. 428.

la sua direzione, è che sia tenuto detto D. Giacinto in vita: dividerle, ad elono stare a quella divisione troveranno dopo la morte di detto lor padre, senza che possano preterire a cosa veruna, e non volendo cadasna di loro stare alla detta divisione dopo morte di detto D. Giacinto troveranno, l'infervante sia priva della sua porzione, ma resti solamente per se la legitima, e subentrino l'osservanti, persuadendosi benissimo, che detto D. Giacinto come padre amorofo, e cordiale non farà per dar disgusto, ma con quiete dividere, avendolo esperimentato per la serie di tanti anni. Item vuole, ordina, e comanda espressamente per legge indispensabile, che dell'eredità rimarrà dopo la sua morte non se ne faccia inventario, disponendosi in tutto e per tutto al grande amore, puntualità, ed attenzione di detto D. Giacinto, restandogli il carico di usare ogni soprafina attenzione di non lasciarle dopo la sua morte indivise, in modo che non nasca tra loro odio, o litigio, lasciando ancora detto D. Giacinto esecutore della presente sua volontà, lasciandogli ogni autorità bastante a fare osservare, ed eseguire lo che col presente sta disposto (1).

In questa guisa venuto D. Giacinto Costanzo nel possesso de' pingui beni della defunta moglie, ne cominciò a disporre a suo libero arbitrio. Nel 1752. maritò una delle sue figlie D. Maria con D. Felice Sacco, assegnandole in dote ducati mille, cioè 700. nel giorno del matrimonio, ed altri 300. in tre anni consecutivi a ragione di ducati cento in ogni anno. Di più le promise le intiere terre, che furon dell'eredità materna nel luogo detto le Destre, seu Cropic, e l'Ombre franche di ogni peso. Ed all'incontro D. Felice Sacco promise, che tradotta D. Maria sua futura sposa nella dilui casa avrebbe rinunciato ad ogni altra pretensione sù beni paterni, e promise di niente pretendere, o far pretendere sù la porzione materna durante la vita di esso D. Giacinto per osservanza del testamento materno (2).

Or sicoome dal matrimonio tra D Teodora Taverna, e D. Rai-

(1) fol. 21. ad 23.

(2) fol. 64.

mondo Colelli nacquero D. Odoardo, D. Nicola, D. Cesare e le sorelle Colelli. Attori nell'odierno giudizio, così da D. Felice Sacco, e Di Maria Costanzo nacquero D. Antonio, e D. Agostino Sacco, attuali Contradittori.

Nel 1758, venne a morte D. Maria Costanzo, e nel 1761, D. Giacinto Costanzo (1), superstite le altre due figlie D. Margherita, e D. Angela, le quali con l'abito da bicoche assunsero, avvalse il nome di Suor Maria Maddalena, e Suor Maria Teresa. La prima venne pure a morte in capo di pochi mesi, e propriamente in Dicembre del 1762, (2) in stato estibe, e senza testamento, e finalmente a 13 Ottobre del 1782, venne a morire Suor Maria Teresa Costanzo (3). Così il 26 Settembre di quell'anno per mano di Notar Giuseppe Antonio Bovilacqua formò il suo nuncupativo testamento, con cui istituì eredi universali, e particolari sopra la roba materna D. Antonio, e D. Agostino Sacco, e D. Odoardo, D. Cesare, D. Nicola, D. Isabelle, D. Rosa, D. Margherita, D. Teresa, e D. Marianna Colelli suoi benedetti nipoti, e della roba paterna eredi universali, e particolari D. Donnrico, D. Cesare, D. Giacinta, D. Nicola, D. Rosa, D. Teresa, D. Francesco, e D. Teodora Costanzo suoi benedetti fratelli, e sorelle cugine. Passò indi a fare il seguente legato. Item lascia jura legati alla fudetta D. Rosa, D. Teresa, D. Francesco, e D. Teodora Costanzo ducati 400, e cioè cento vento per una, e si devono alzare eventi parisi della roba, e porzione di D. Maria Maddalena fu sua sorella, ed il resto di detta porzione, che vada tutto in beneficio della fudetta erede della roba materna. Ed è notabile, che dopo aver la medesima chiuso l'atto del testamento, si vide apposta la seguente dichiarazione. Item dichiara, e vuole, che dell'eredità fudetta siano escluse le donne tanto delle fudette Signori di Costanzo, che delle fudette Signori di Colelli, perchè così Gc. (ma solamente vuole, che siano escluse), e non Tanti altri. C. 1782. 10. 13. M. 10. 13. 1782.

(1) fol. 37r. E. 6r.

(2) fol. 25.

(3) fol. 37.

di come sopra li soli maschi restando fermo il prelegato, ome sopra (1). Qual conto si debba tenere di tal dichiarazione, quindi a poco occorrerà farne parola.

Dopo la morte della divisata Suor Maria Costanzo nel dì 18. Ottobre di detto anno 1788. da quella Corte locale ad istanza così de' fratelli Colelli, come de' fratelli Costanzo si procedè al solitane inventario de' dilei beni, descrivendosi i beni paterni, i materni, ed i pesi (2).

Pria che Suor Maria Costanzo passasse all'altra vita, vedendo i fratelli Colelli con ragionevol dispiacere, che tutta i fratelli Saeo occupata aveano la roba di D. Faustina Piccole diloro, ava, nel dì 29. Aprile del 1788, ne istituirono nel S. R. C. formale giudizio. Enunciarono essi la dotazione fatta a D. Faustina dal Zio, la sostituzione ordinata dal co-stei primo marito D. Antonio Taverna, il caso già seguito della spettanza de' beni del Taverna per la morte de' maschi a favore del dilui fratello D. Antonino Taverna, il quale istituiti erede la nipote D. Teodora loro madre, il cui patririmonio era stato accresciuto col legato de' ducati 2000. lasciato a lei, ed al fratello D. Odoardo con reciproca sostituzione dal Zio D. Domenico Oliveto, al quale legato era tenuta D. Faustina. Dissero inoltre, che alla stessa D. Teodora come figlia del primo letto spettava la metà delle doti della madre D. Faustina. Proposero il dolo, e la lesione enorfissima dell' istruimento de' 23. Agosto del 1741. passato tra la madre, e la figlia. Proposero l' ingiustizia della stessa D. Faustina in lasciar tutti i suoi beni al secondo marito, e figlie del secondo letto, e che la transazione non meno, che il testamento di D. Faustina dichiarar si dovessero nulli, dovendo essi ex jurius della propria madre vindicare dalle figlie del secondo letto il legato de' ducati 2000. una con i frutti, la metà de' beni tutti ereditarii di D. Faustina insieme con frutti, e la porzione de' beni di D. Margarita Costanzo dicitur.

A 4

(1) fol. 19.

(2) fol. 281. e 283.

le i figlia morta senza testamento, ed intanto sequestrarisi i beni tutti *penes tutum tertium* (1).

Fu tal causa commessa al Consigliere D. Gregorio Bisogni, oggi degnissimo Caporuota, e venuti in giudizio i fratelli Sacco varie cose furon per l' una parte, e l'altra dedotte, finche a 25. Giugno del 1790, il lodato Consigliere Commissario intese le parti decretò: *quod M. G. procedat ad expeditionem decreti preambuli quondam D. Faustinae Piccolo, et quam Sororis Mariæ Theresiae Costanzo, et D. Margarite Costanzo quidam possibus interesse habentibus, verum non consigneret &c.* (2).

Giova per la fedele narrazione de' fatti sapersi, che morta a 13. Ottobre del 1788, Suor Maria Teresa Costanzo, i fratelli, e sorelle Colelli, ottennero in quella Corte locale il preambolo per otto porzioni in virtù del dileci testamento, ed ordini per immisione nel possesso (3). I fratelli D. Antonio, e D. Agostino Sacco a 27. Ottobre dell' anno istesso vennero nella G. C. a dolersi di tal spedizione di preambolo sù l'appoggio, che l' istituzion della roba materna si dovesse senz' altre metà per essi, e metà per i fratelli Colelli, onde ottinnero provisioni per trasmissione di atti (4).

Acerrima, dunque si agito lite nella G. C. fra gli uni, e gli altri, finche sopravvenuti gli ordini del lodato Consigliere Bisogni tenuti mentovati a 6. Luglio del 1790, dal Giudice Sanseverino fu impartito termine ordinario *super petitam interpositione decreti preambuli quod D. Faustinae Piccolo, D. Margarite, et D. Mariae Theresiae di Costanzo, et sequestra penes tutum tertium etiam quoad fructus* di tutti i beni ereditarii delle medesime (5), decreto il quale venne confermato dal S. C. anche in grado di nullità.

Compilatosi dunque il terminine per l' una parte, e per l'altra, non si sa per qual fatto la G. C. a relazione del su Giudice

(1) fol. 1. Act. pro D. Cesario, et D. Nicolao Colelli.

(2) fol. 26. a t.

(3) fol. 40., et 51. Atti di Vicaria.

(4) fol. 1, ad 3. Atti sudetti.

(5) fol. 97.

D. Gennaro Sava attendendo un' ordine retro grado sotto il
dì 4. Luglio dell' anno 1795. proferì il seguente decre-
to, *quod interponatur præambulum quod Sororis, Mariae
Theresiae Costanzo ex ejus nuncupativo testamento dicti 26.
Septembris 1788 manu Notarii Josephi Antonii Bevilacqua
Civitatis Nocastri quoad bona materna pro medietate favo-
re D. Odordi, D. Nicolai, & D. Casparis Colelli ejus ne-
potum, & pro reliqua medietate favore D. Antonii, & D.
Augustini Sacco cum conditionibus, declarationibus, legatis
ceterisque in dicto testamento contentis, salva provisione fa-
cienda super præambulo in bonis paternis comparentibus D.
Dominico, Cesare, Hyacintha, Nicolao, Rosa, Theresia,
Francisca, & Theodora Costanzo.*

*Insuper interponatur præambulum quod Sororis Mariae Magdale-
nae Costanzo ab intestato pro medietate favore dicti D. An-
tonii, & D. Augustini Sacco per intermediam personam dictæ
D. Mariae Theresiae germanæ sororis dictæ quond. D. Mariae
Magdalene, & pro reliqua medietate favore eorumdem Sac-
co uti filiorum qu. Di Mariae Costanzo eorum matris pariter
germanæ sororis præfundarum dictarum sororum Mariae The-
resiae, & Mariae Magdalene, non obstante prætense renun-
ciatione dictæ D. Mariae, prout ex eis.*

*Et denique per intermedias personas dictarum defunctorum in-
terponatur præambulum dictæ qu. D. Faustina Piccolo ex ejus
nuncupativo testamento dictæ diei 9. Novembris 1751 manu
qu. Notarii Francisci Xaverii Mauri Nuceriae in beneficium
dictorum D. Antonii, & D. Augustini Sacco ejus nepotum ex
qui D. Maria filia ex secundis nuptiis dictæ qu. D. Faustina
tam quoad usumfructum, quam quoad proprietatem attenta
obitu D. Hyacinthi Costanzo ejus secundi viri cum legatis,
conditionibus, & particulari institutione in legitima ne dum
super dotibus dictæ qu. D. Faustina, prout ex citato ejus ter-
ramento, verum etiam super integræ ejus hereditate favore
dictorum Colelli filiorum, & heredum qu. D. Theodora Ta-
verna filia ex primis nuptiis dictæ qu. D. Faustina ope
etiam citatorum instrumentorum conventionis, & transactionis*

citatae

citatæ. Verum de prædicto decreto non tradatur fides &c. (1).
 Quanto un tal decreto della G. C. sia stato a fratelli Colelli gravoso, dopo l' esposta genuina serie de' fatti è ben agevole a chiesia di comprenderlo. Incomincia la G. C. dal preambolo dell' ultima defunta Suor Maria Teresa Costanzo, ascendendo a quello della Faustina contro la qualità del giudizio istituito, e proseguito da fratelli Colelli, prima che Suor Maria Teresa passasse a miglior vita. Sù li beni di costei si dà a fratelli Sacco un' intiera metà, quando appena ne spettano due decime parti. Niente a fratelli Colelli si dà sù beni di Suor Margarita, e sù beni della Faustina Piccolo si dà loro la sola legitima, senza ponderarsi l' ingiuria fatta ad una figlia del primo letto da una binuba madre, senza attendersi le leggi, e con aversi rata in tutte le sue parti quella convenzione, di cui con formale giudizio da fratelli Colelli fu dedotta la nullità.

Per si fatti gravami sono stati i fratelli Colelli nella dura necessità di produrre nel S. R. C., e presso gli antichi atti giudizio di appellaione avverso il trascritto decreto della G.C. Trasmessi gli atti, e datosi il nuovo termine *ad non posita ponendum &c.*, e questo compilatosi per parte de' soli fratelli Colelli, è oggi il S. R. C. nel grado di dover spedire l' appellaione proposta.

Or io sostenendo la difesa de' divisati fratelli Colelli, dividerò in tre capi la presente allegazione. Nel primo dimostrerò, quali fossero i diritti di D. Teodora Taverna sù li beni della binuba madre. Nel secondo quanto sia stata lesiva la transazione passata tra lei, e la madre. Nel terzo finalmente metterò in esame il decreto della G. C., onde rilevarne le gravezze, e le irregolarità.

CAPO

C A P O I.

Si dimostra, che a D. Teodora Taverna si appartenga la legitima sopra i beni tutti della madre D. Faustina Piccolo insieme con i frutti dal dì della costei morte fin' oggi, e che detta legitima sia dovuta a lei precipua, e prima di ogni altra deduzione, oltre l'altra quota dovuta tale per la legge Hac edictali.

A raffrenare la sconoscenza delle donne, le quali dimen-
tiche dell'amore verso i figli del primo letto passan di
leggieri a seconde nozze, ed inviluppate poi dal genio per
il secondo marito, e figli del secondo letto trascurano i do-
veri per i figli del primo, hanno ben pensato le leggi ad
apprestare gli opportuni provvedimenti. Gli Imperadori *Gra-
ziano, e Teodosio* con la nota legge *Feminæ* prescrissero,
che la donna, la quale passi a seconde nozze, debba serba-
re a figli del primo matrimonio quanto abbia ella avuto dal
primo marito per qualunque titolo, senza poterne di parte
alcuna disporre (1). Questa salutar disposizione fu con altra
legge estesa anche a mariti, i quali avendo figli della pri-
ma moglie passino a secondi voti (1).

Gli Imperadori Leone, ed Antemio pubblicarono altra legge,
la quale concorre al caso, che stò esaminando, e quindi sti-
mo necessario trascriverne le parole. *Hac edictali lege in
perpetuum valitura sançimus, si ex priore matrimonio pro-
creatis liberis pater, materve ad secunda, vel tertia, aut
ulterius repetiti matrimonii vota migraverit, non sit ei li-
citem novercæ, vel vitrico testamento, vel sine scriptura,
seu codicillis, hereditatis jure, sive legati, sive fideicom-
missi titulo plus relinquere, nec dotis, aut ante nuptias do-
nationis nomine, seu mortis causa habita donatione confer-
re, nec inter vivos conscribendis donationibus, quam filio,
vel filiæ, si unus, vel una extiterit. Quod si plures liberi*

(1) Leg. 3. Cod. de secund. nupt.

2) Leg. Generaliter 5. Cod. eod,

fuerint, singulis aequas partes habentibus minime plus, quam ad unumque eorum pervenerit, ad eorum liceat vitri-
cum, novercæ transferri. Sin autem non aequis portio-
nibus ad eosdem liberos memoratæ transferint facultates,
tunc quoque non liceat plus eorum novercæ, vel vitrico te-
stamento relinquere, vel donare, quam filius, vel filia ha-
bet, cui minor portio ultima voluntate derelicta, vel daia
fuerit, aut donata. Ita tamen (si notino le seguenti paro-
le) ut quaria pars, quæ eisdem liberis debetur ex legibus,
nullo modo minuatur, nisi ex iis causis, quæ de inofficiose
excludunt querelam . . . Sin vero plus quod statutum est,
aliquid novercæ, vel vitrico relictum, vel donatum, aut da-
tum fuerit, tanquam non scriptum, neque derelictum, vel
donatum, aut datum sit, ad personas deferri liberorum, &
inter eas dividi jubemus, omni circumscriptione, si qua per
interpositam personam, vel alio quocunque modo fuerit exco-
gitata, cessante (1).

Ecco con qual rigore ha determinato la legge, che il secondo marito non possa aver più di ciascun figlio del primo letto, nell'atto che a figli del primo letto sta riserbata la porzione legittima in tutti i casi, ne' quali causa non concorre di di- feredazione. Anzi quel che si lascia di più al secondo ma- rito, si ha come non scritto; e al medesimo si toglie per darsi a figli del primo letto in compenso di quell' ingiuria, che loro recò la binuba madre nel passare a seconde nozze.

L'imperador Giustiniano nella legge *Quoniam præteritæ leges* volle modificare tal punto, con ammettere a parte anche i figli del secondo letto, *hoc quoque corrigentes* (sono le pre- cise parole) *omnia, quæ memoratio modo revocantur, non solum ad filios prioris matrimonii, sed etiam ad eos, qui ex secundis nuptiis nati fuerint, pertinere;* & in capita inter omnes dividenda sancimus (2).

Questa legge però fu da Giustiniano rivocata con la novella Costituzione sotto il titolo *de nuptiis*, con la quale restituì la

(1) leg. 6. Cod. eod.

(2) leg. 9. Cod. eod.

la legge *Hac editali*, el confermò il debito della legitima, oltre la pena per lo passaggio a seconde nozze. Eccone le parole. *Optime vero nobis Leo divæ memoriae videtur cogitasse de oblationibus, quas in secunda faciunt matrimonia, qui ea contrahunt. Ait enim, quia si ex priori matrimonio filios habeant parentes, deinceps ad secundum, aut deinceps veniant matrimonium, non possunt neque in novercam patres, neque in vitricum matres secundum vitæ tempus quamlibet facere largitatem, aut in morte relinquere, nisi tantum quantum unus filius, aut filia solus existens ex generante habeat. Si vero multi filii sunt, & unusquisque aequaliter habet portionem, non amplius quam ad singulos venit, aut vitricus, aut noverca percipiat. Si vero inæqualia quoæ relinquuntur, fuerint, tantum necesse est solum ad vitricum, aut novercam venire ex quacumque largitate parentis, in quantum qui minus habet filius, ex illius substantia percepit, aut ex rovissima voluntate dimissum, aut in vita datum, quippe dudum (si avvertano le parole) quarta, nunc autem tertia, aut media secundum nostram legem portione omnino filio relinquenda, aut danda, nisi rursus ingratitudinis ratio contradicat . . . Et hoc decernens recte intulit, quia quod plus est in eo, quod relictum, aut datum est omnino aut novercæ, aut vitrico, ac si neque scriptum, neque relictum, aut datum, vel donatum competit filiis, & inter eos solos ex aequo dividitur, ut oportet. Namque ex secundis nuptiis filios partecipari etiam horum scriptum quidem in quadam constitutione est, NON TAMEN ETIAM NUNC NOBIS PLACET, sed ex priori matrimonio filiis, propter quos & observatum est, detur solis, nulla machinatione neque per suppositas personas, neque per aliquam aliam causam interponi valente.*

Ed è notabile, che l'istesso Imperadore soggiunge il caso, che trovandosi morto colui, cui la restituzione competa, questa passi a figli, che i dritti de' genitori rappresentano. *Palam quoque est, quoniam & hic si quis horum moriatur, ad quos quod plus est deducebatur, filiis existentibus, defuncti filii hoc accipient secundum propriam quidem multitudinem ad defuncti vero partem.*

Da tal novella è presa l'autentica alla cennata legge di Giustiniano ne' seguenti termini : *Ad eos solos etiam nunc pertinet : Si quis ex eis prænorietur relicta sobole, portio eius ad eam defertur* (1). Commenta la glossa . *Id quod plus datum est secundo marito, vel secundæ uxori, quam uni ex liberis prioris matrimonii, revocatum solis filiis prioris matrimonii, aut eorum soboli, non etiam filiis secundi matrimonii adjudicabitur, atque in hoc corrigitur lex quoniam præteritæ.* Commenta il Saliceto . *Ista authentica corrigit legem Codicis, & redit ad legem hac edicitali : Et ratio est, quia soli injuriam passi debent consequi lucrum in recompensationem injurie.* E negli istessi termini si esprime il dottor Mornacio commentando l'autentica .

Quat farà poi il tempo , in cui si debba ponderare lo dippiù dato al vitrico per darsi a figli del primo letto ? Lo stabilisce lo stesso Giustiniano nel capitolo seguente della citata Novella . *Quia vero (eccone le parole) haecenius legibus indiscretum est quando conveniat quod plus est inspicere, utrum secundum oblationis tempus, an secundum matrimonii solutionem, optimum nobis visum est esse, mortis binubi parentis observari tempus.* *Scribunt itaque homines & horum quæ habent amplius.* *Scibunt autem & minus : Evenientes autem fortunæ contrarios eventus sèpius operantur.* Unde ut non circa hoc erremus , tempus illud considerandum est , secundum quod binubus moritur , & portionem inde sumendam , & secundum ea id quod plus est contemplantes , auferre quod transcendent oportet , & filiis applicare .

Or dopo gli espressi dettami di legge si potrà dubitare , che oltre la legitima dovuta a figli del primo letto sù li beni della binuba madre , si debba ancora tutto il dippiù , che costei al secondo marito abbia lasciato ? Nasce la prima per disposizion di diritto commune , il quale non solo non si è derogato nel caso della madre binuba , ma si è espressamente confermato : Nasce il secondo per legge speciale , in odio cioè della binuba madre , e per favore de' figli del primo letto ,

(1) ad dict. leg. 9. Cod. de secund. nupt.

a quali ha ella recata ingiuria gravissima col passaggio a se, conde nozze. Le parole trascritte della legge sono troppo limpide, da non ammetter alterazione, e ce ne assicura anche la glossa sù la citata Novella di Giustiniano. *Hic manifeste colligitur, quod debitum naturale & hoc beneficium potest habere, nec unum perdit per reliquum, & est ratio, quia unum habet jure naturæ, & aliud delicto transeuntis ad secunda vota: Unde quasi unum pænale, alterum rei persecutorium se non impediunt.*

Secondo questi principii hanno i Dottori regolato i loro sentimenti. Carlo Molineo promuove il caso, se al vitrico si lasci più di quello, che siasi lasciato a figli del primo letto, se al legato de' figli accrescendosi la legitima venga la loro quota a corrispondere a quanto la binuba madre abbia lasciato al secondo marito, possa dirsi o no riserbata tra loro l'uguaglianza. Conchiude non doversi avere in computazione la legitima, perchè questa a figli sudetti è dovuta oltre il lucro dotal. Eccone la ragione, che egli allega. *Quia pœna dictæ legis Hac edicati §. fin autem non habet locum, nisi quando unus filiorum est expressim limitatus ad certam minorem portionem, quia tunc bene teneo, quod vitricus non erit æqualis, nec plus habebit quam fuit illi filio taxatum, nec consideratur quod portio dicti filii aliunde ut per supplementum legitimæ, vel jus ad crescendi augetur (1).*

Il Principe de' Prematici Paolo De Castro conferma lo stesso assunto. Egli con l'autorità dell'intiera scuola Bolognese ci avverte, che il figlio del primo letto abbia la legitima oltre la parte de' beni materni, giacchè questa gli spetta *propter delictum matris binubæ, quia per secundas nuptias inducitur liborum contemptus*. Quindi premette nel suo sommario queste notabili parole. *Filius cuius mater transit ad secunda vota, habet duplex beneficium in bonis matris, scilicet legis Hac edicati Cod. de secund. nupt. quod appellatur beneficium Leonis, & beneficium legitimæ, quæ sibi debetur jure naturæ,* E dopo aver portata l'autorità della sopra trascritta glossa

(1) Nelle note a Consigli di Alessandro lib. 5, Conf. 158.

conchiude : *Et cum hac sententia Doctoras antiqui omnes transerunt* (1), Pietro de Perraris soggiunge, che la dottrina di Paolo De Castro formava la pratica del loro ne' tempi suoi, concludendo, che i soli figli del primo letto precapiscono la legittima sopra i beni della bimba madre, non però quelli del secondo letto, giacchè questi hanno sopra il resto de' beni la loro quota compensativa della legittima : E così soggiunge esser stato deciso nella Ruota Romana a pro' de' figli del primo letto (2) :

Il dottor Merlino adottò senza verun dubbio tal sentimento. Non sia discaro trascrivere le individuali parole. *I. quod in legitiman liberorum non imputatur illud, quod filii capiunt ob transitum matris ad secunda vota, quia id capiant ultralegitimam, & sic in terminis firmant Ripa, Curtius, &c. adit. Ratio est, quia remedium legis Hac edicandi non excludit remedium petendi legitimam s. optime in Authent. de nupt.* Unde cum sint remedia diversa, tendentia ad diversum, & ex diversis causis descendenter possunt insimul concurrere, ita quod alterum non absorbeat ab altero. Secunda ratio est, quia filius revocat illud plus, quod est reliquum vitrico, vel novercae adventitio quoddam jure, & beneficio legis Hac edita in odium secundarum nuptiarum, non vero judicio matris, propterea denegatur imputatio. Quod prius consideravit glossa in s. optime in auth. de nupt. qui ita expresse firmat hanc opinionem, inquiens quod filius habet primo legitimam a jure naturae, aliam vero successionem, & auxilium, quia mater transfuit ad secundas nuptias. Tertia ratio fundata est super dispositiōēs legie quoties ff. de obl. & act. ubi habetur, quod si lex novam introducit obligacionem, nisi nominatim caveat, ut ea sola actione constat, etiam veteres, & novae actiones competunt, & sic auxilium utrumque tam vetus, quam novum (3).

(1) Cons. 462.

(2) Nell'aurea pratica fort. libel. quo uxor agit ad dot & usamfruct. num. 13.

(3) De Legit. quest. 48. lib. 2. tit. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.

Mangilio nel suo trattato *de imputationibus* scrisse lo stesso.

Nunc autem obiter quero, utrum filius imputet in legitimam, quod lucratur per transitum matris ad secunda vota: *Hanc questionem tangit Angelus in § optime in authent. de nupt. & concludit negative, quem sequuntur communiter alii* (1).

Non è da omettersi l'autorità del dotto Décio. *Ulterius tamen in ista questione filiorum, & mariti advertendum est, quia non videtur, quod absolute debeat esse aequalitas secundi mariti cum filiis primi matrimonii, quia ipsi filii in primis debent habere integrum eorum legitimam, & de residuo postea considerari debet aequalitas filiorum cum secundo viro, & sic filiis debetur legitima, & illa portio, quae revocatur per leg. Hac edit. quam filius lucratur propter transitum matris ad secunda vota, non imputatur in legitimam, quia debet habere illud lucrum ultra legitimam* (2).

Di questa teoria è intrinseca la ragione. Si imputa in legittima tutto quello, che si tramandi dal giudizio del defunto, non mai quello, che si acquisti per beneficio di nuova legge, quando questa non abbia derogata l'antica. *Quamvis regulariter, scrisse Surdo, non aliud sit imputandum, quam quod immediate descendit de substantia matris, non imputatur lucrum filiis acquisitum ex dispositione legis Hac edit. quia non a matre immediate, sed a lege provenit* (3).

Che poi la legittima precapir si debba da soli figli del primo letto, oltre d'essersi dimostrato con le disposizioni del dritto, concorre parimenti altra ragion legale. E' commune ditterio, che i legati, fedecommissi, ed ogni altro lucro proveniente *ex contractu* sian dovuti *deductio prius ære alieno*. Nel caso della binuba donna la legittima dovuta a figli del primo letto si reputa *æs alienum*. Dunque i figli quella precapir devono precipua, e lo dipiù che rimane costituirà il retaggio della binuba madre.

Che

(1) *quest. 6. num. 52.*

(2) *Conf. 246. vol. I.*

(3) *Decis. 169.*

Che cosa legittima poi sia dovuta sull'intero asse, non può dubitarsi, siccome non può dubitarsi, che sia quella dovuta insieme con i frutti dal dì della morte della madre, perchè la legittima è quora ereditaria, ed è un'azion dominicale, le non di credito, la quale porta seco l'accettione dei frutti. Massime son queste così trite, e note, che superfluo farebbe il volervisi dilungare.

Posta la teoria del diritto, vengo brevemente a rilevare le circostanze del fatto, donde si scorga con quale aperta contraddizione al disposto delle leggi cercò D. Faustina Picotto di defraudare col suo testamento D. Vittoria Taverna figlia del primo letto. Ella istituì cosieci erede nella legittima solamente sopra le robe dotate, senza poter altro pretendere sopra la dilei eredità. Ed intanto istituì eredi ~~di esse~~ le figlie del secondo letto, D. Maria, D. Margarita, e D. Angela Costanzo. Ella lasciò al secondo marito D. Giacinto Costanzo, ed alla figlia D. Margarita avanti parte la casa di abitazione, così spiega di non aver le altre due figlie che pretendere su detta casa. Ella lasciò erede usofruttuario di tutti i dilei beni l'anzidetto secondo marito D. Giacinto, vietandogli di fare inventario de' beni. Ella gravò le tre figlie di dipendere dal paterno arbitrio, sotto pena in caso di controvensione di restar prive della loro porzione. Ella lasciò esecutore testamentario l'istesso suo marito, dandogli la piena, ed assoluta libertà di fare ciò, che meglio gli piacesse. E se questa non è aperta, e manifesta contraddizione alla legge, qual farà mai: Si fa erede universale il marito nella intiera pingue eredità? Si istituiscono coeredi le tre figlie del secondo letto, lo che importava, che se le medesime premorivano al padre, questi veniva ad acquistare tutto l'asse ereditario della moglie. Ed alla figlia del primo letto non si lascia, che la nuda legittima nella sola dote. Chi non vede qual violento spoglio una sconosciute madre recò alla figlia del primo letto per arricchire il secondo marito?

Quanto fosse opulenta l'eredità di D. Faustina, fu per parte de' fratelli Co'elli provato nella G. C. sul decimo terzo, e decimo quarto articolo, pruova, che nel giudizio di appello

Iazione si è espressamente riprodotta. Che D. Faustina, nella cui persona collimò tutta l'intiera pingue eredità del Zio Canonico D. Domenico Oliveto, fosse persona straricca, lo deposero i testimonii concordemente. Ella lasciò gran quantità di mobili, e cose preziose, e gran danaro contante. Ella lasciò molti beni stabili denominati *Scinà*, *Greci*, o *sia Vallone dellì Scavi*, *Pigna*, *Crapio*, *Lenza*, seu *Ombre*, un giardino, un palazzo, un trappeto, ed altro giardino, e due altre case una nel luogo detto la *Via grande*, l'altra nelle *Capanne*, oltre varii censi, e crediti (1). Dell'esistenza di tali beni non può dubitarsi, mentre essendosi questi appropriati da Suor Maria Teresa Costanzo, l'ultima delle figlie del secondo letto di detta D. Faustina, in morte della medesima nel 1788 furono dalla Corte locale inventariati sotto il nome di beni materni a petizione così de' fratelli Collelli, come de' fratelli Costanzo. Ed è notabile, che in tal incontro il palazzo si fe descrivere metà sotto il nome di beni materni, o metà sotto nome di paterni, come pervenuta al qu. D. Giacinto Costanzo per legato della qu. D. Faustina Piscolo. (2)

Or D. Giacinto Costanzo sopravvisse alla moglie per intieri dieci anni, e quindi per tempo sì lungo percepì il frutto dell'intiera di lei roba. Egli distrasse i mobili, e semovimenti, tutto a se appropriando. Egli usurpò la metà del palazzo per lo prelegato della moglie. Si calcoli tutto ciò a fronte del niente, che ebbe D. Teodora figlia del primo letto della defunta D. Faustina. E' chiara la volontà della legge. Tutto al secondo marito si tolga, ed alla figlia del primo letto si dia. Ne riplico le parole: *Ex priori matrimonio filii detur solis, nulla machinatione neque per suppositas personas, neque per aliquam aliam causam interponi valente.* Nè deve far parte la legittima, che la binuba madre ne' soli beni dotali lasciò alla figlia del primo letto, giacchè questa essendo dovuta per altro diritto non deve imputarsi in tutto quello, che la leg-

(1) fol. 158. a 161, *Atti di Vicaria*, & sup. 13. & 14. art.

(2) fol. 281. ad 283. *Atti del S. C.*

prescrive in pena del passaggio a seconde nozze ; come si dimostrò.

C A P O II.

S' dimostra quanto sia stata nulla, e falsa la convenzione tra

D. Faustina Piccolo, e D. Teodora Taverna.

Impiegati i nostri Contradittori a voler diminuire quanto più sia possibile le ragioni, che D. Teodora Taverna possa rappresentare sù beni della cipolla madre, oppongono l'istruimento de' 23. Agosto dell' anno 1741., con cui siccome D. Faustina Piccolo cedè alle pretensioni, che disse vantare sù li beni della figlia, così questa cedè ad ogni pretensione sù li beni della madre, riferbandosi il diritto di poter succedere nella sola legittima *prout de jure.*

Or chi per poco ponderar voglia la natura delle vicendevoli ragioni, le quali caddero in convenzione, non potrà non confessare che la convenzione istessa fu un gruppo di pregiudizii, che una sconoscente madre tesser volle alla figlia, contro la quale già premeditava i tratti di una supina indifferenza.

Versarono le pretensioni di D. Faustina, come ella asserì, sù la successione di D. Odoardo; e D. Domenico Antonio Taverna due suoi figli premorti, e sù altre ragioni dotali, ed estradotali sù li beni del primogenito defunto marito, e quindi la dilei cessione, e rinuncia tali pretensioni comprese, con aversi ella riserbata la sola legittima sù li beni di D. Teodora nel caso della costei premorienza. Or vediamo se tali asserti diritti avessero suffissoza, o anzi fossero tanti enti imaginarii.

Già si è detto, che le doti di D. Faustina a tenore de' capitoli matrimoniali del 1717. giunsero alla somma di ducati 1705. Sciolto il matrimonio per morte di D. Antonino Taverna, ed anelando D. Faustina alle seconde nozze, a 6. Giugno del 1723. stipulò istruimento col cognato D. Antonino Taverna, il quale intervenne anche in nome di D. Odoardo, e di D. Teodora Taverna dilei figli. Confessò ella in tal ricontrra l'intiera ricezione di sue doti. Eccone le parole. *E per-*

che il detto qu. D. Antonio Taverna si ricevè le suddette doti, essendo successo poi il caso della restituzione per la morte del medesimo, la detta D. Faustina da se medesima si ripigliò le dette doti, e beni promessi in detti capitoli matrimoniali, perchè effettivamente sempre stiereo in suo potere, ed in sua casa, ove abitò esso qu. Signor D. Antonio Taverna. Quindi essa D. Faustina confessò aver ricevuto le doti promesse, come delli Capitoli matrimoniali, estante la ricezione avuta di dette doti essa Signora Faustina libera, quieta, ed assolve D. Antonino Taverna, e detti Signori Odoardo, e Teodora Taverna suoi figli, ed eredi di detto qu. loro padre. Dopo di ciò promise non molestarli, ed espressamente rinunciò all'antefato, che a lei poteva spettare, rinunciando ad ogni eccezione, e favore di legge, che contro la presente liberanza si potesse opporre, con la condizione però, che sussistendo l'ultimo testamento fatto dal Rev. D. Domenico Oliveto Zio di detta Signora D. Faustina, e succedendo il caso, che detto Signor D. Antonino si volesse portare in casa delli Signori Odoardo, e Teodora suoi nipoti, o quelli si volessero partire dalla casa di detta Signora Faustina, in tal caso ne detto D. Antonino, ne li detti suoi figli, e nipoti potessero pretendere gli alimenti, o l'interesse delli ducati 2000. lasciatili da detto Signor D. Domenico Oliveto nell'accennato caso, come sopra (1).

Se dunque fin dal 1723. D. Faustina Piccolo dichiarò la ricezione delle sue doti, e ne assolvè i propri figli, se rinunciò all'antefato, e ad ogni altra eccezione, o favore di legge, quali mai sono le ragioni dotali, che nell'istrumento del 1741. asserrì di rappresentare contro la figlia? Se ella non portò seco beni estradotali, giacchè l'eredità del Zio D. Domenico Oliveto a lei pervenne, dopo che era passata a seconda nozze con D. Giacinto Costanzo (2), quali sono le ragioni estradotali, che ella disse rappresentare? Chi non vede la falsità dell'affermativa?

In-

(1) fol. 81. ad 82. Atti del S. C.

(2) Le seconde nozze seguirono a 17. Giugno dell'istesso anno 1723. fol. 265. Atti di Vicaria.

Insufficienti ugualmente erano le dilei pretensioni sù la successione de' predefunti figli Domenico Antonio, ed Odoardo Taverna. Nacque il primo in Dicembre del 1722., e dopo quattro mesi migliorò vita sotto il di 15. Aprile del 1723. (1). Dopo la costui morte nel di 6. Giugno dell' anno istesso D. Faustina, come si è detto, dichiarò la ricezion delle doti; e rinunciò ad ogni pretensione, e favore di legge; che a lei potessero appartenere. Niuna riserva, e n'un motto ella fece per la successione del figlio ormai defunto, e ne sarebbe stata opportuna l'occasione. E come dopo anni dieciotto di silenzio potè alla una tal pretensione rinvangare?

D. Odoardo poi passò a miglior vita in età mitiore in Agosto del 1735. (2). Ma qual prò per la madre sù la dilui successione? D'Antonio Taverna, come sopra si è detto, col suo testamento in Luglio del 1722. dopo avere istituiti eredi con reciproca sostituzione i figli Odoardo, e Teodora ordinò, che restando superstite la sola femina, questa aver non potesse, che la dote sola di paraggio, e nelle altre robe succedessero i fratelli di esso testatore. Il fatto venne a verificarsi, e quindi ostava a D. Faustina il vincolo di sostituzione, cui il testatore dilei primo marito soggettar volle i suoi figli. Dunque la decantata successione a figli predefunti n'un fondamento dar potea a D. Faustina di giuste pretensioni,

Nè vale forsi il dirsi, che dopo il testamento, e morte del testatore D. Antonio Taverna essendo nato il postumo Domenico Antonio, questi ne avesse rotto il testamento. Esaminiamo una tale obiezione con la scorta delle leggi. L' Imperadore Antonino prescrisse, che con l'agnazion del postumo, e della postuma, di cui il testatore non abbia fatta menzione, il testamento si rompa, e soggiunge: *Ex rupto autem testamento nihil deberi, neque poti posse, explorati juris est.* (3). Ma questa legge rimase modificata con la Novella 115. dell' Imperador Giustiniano, il quale prescrisse così. Si

G. -

(1) fol. 270., & 276. ut sup.

(2) fol. 275.

(3) leg. 1. Cod. de posth. hered. inst. vel exhered. vel proster.

autem hec omnia non fuerint observata, nullam vim hujusmodi relictum quantum ad institutionem heredum habere sancimus, sed rescissio testamento, eis qui ab intestato ad hereditatem defuncti vocantur, res ejus dari disponimus, lega si videlicet, vel fideicommis, & libertatibus, & tutorum dationibus, seu aliis capitulis, sicut superius dictum est, suam obtinentibus firmitatem (1).

Da tal Novella fu presa l'autentica ne' seguenti termini. Exclusa exhereditatione, vel præteritione irritum est testamentum quantum ad institutiones, cetera namque firma permaneunt (2). Non rincresca sentire l'autorità di Ugo Donello. Sed sive ex causa exhereditationis tenum placet cetera testamenti valere, sive etiam ex causa præteritionis, opponuntur huic sententia iuniori loci, in quibus traditur testamento nullo constituto, aut rescisso nihil in eo testamento relictum valere. Verum hanc dubitationem sustulit Justinianus constitutio non tantum in dict. §. Sive autem, sed multo magis in §. Si autem haec omnia, ubi diserte cavit, si in legatis, & ceteris reliquis, que jubet valere, aliud cautum sit veteribus legibus, nolle se eas leges valere. Et ideo sciamus hos locos omnes, & sententias veteris juris ad normam hujus constitutionis emendari, hoc modo: *Filia*, qui in potestate est, præterito placebat neque legata, neque libertates deberi leg. filio præterito ff. de injust. rupt. hodie legata, & cetera præstabuntur. Item posthunc præterita placebat ejus agnatione rumpi testamentum ita, ut pater familias intestatus decederet, nec quidquam ex ea testamento deberetur, leg. i. inf. tit. prox. Hodie legata, & cetera præstabuntur. *Sus novum* hio est, ut cetera in eo testamento valcent præter institutionem (3). Quando dunque la sopravivenza del postumo fosse stata capace di rompere il testamento di D. Antonio Taverna, rimase però ferma la sostituzione per effetto della quale rimase esclusa D. Faustina da ogni diritto.

Or

(1) Auth. Coll. 8. cap. Ut cum de appell. cognos. §. si autem.

(2) ad leg. 4. Cod. de lib. præter.

(3) ad tit. Cod. de lib. præter.

Or se li diritti, a quali nel decantato istruimento finse di cedere e rinunciare D. Faustina a prò della figlia, niente di solido, e di certo contennero, non furon però della stessa natura i diritti, a quali doveva cedere D. Teodora per solo motivo renitenziale. Ed eccone la dimostrazione. Dalle parole del testamento del Rev. D. Domenico Oliveto, che sopra ho trascritto, si rileva senz'ombra di dubbio, che D. Teodora aver doveva un legato di ducati mille, ed un consimile legato aver dovesse il dalei fratello D. Odoardo con espressa reciproca sostituzione tra loro: Caso, che pur si verificò a favor di D. Teodora per la premorienza del fratello in età minore. Dunque D. Teodora rappresentava nell'anno 1741. sui beni dell' Oliveto, de' quali era già resa posseditrice la madre, la somma di ducati duemila, e si aggiunga, che da questi per volontà dell'istesso testatore era esclusa D. Faustina, quando passasse a seconde nozze, ancorche a lei premorisse entrambi i legatarii (1). Quando dunque si volle obbligate D. Teodora alla rinuncia dell'uno, e dell'altro legato, e ad ogni altra ragione sopra i beni dell' Oliveto, e per conseguenza anche agli interessi de' legati sudetti dal dì della morte del legante, chi non vede a qual sacrificio fu ella dalla scaltra madre, e dal sagace patrigno trascinata.

Or se lesiva all'eccesso fù la convenzione del 1741. perchè D. Teodora cedè a ragioni liquide, ed indubitate, nell'atto che la madre altro a lei non promise, che quello niegarle non potea, cioè la nuda, e semplice legitima, quanto più lesiva divenne la convenzione medesima in morte di D. Faustina, allorché dimentica costei della figlia del primo letto tutti profonder volle i vantaggi a prò del secondo marito. Se questi importarono considerevoli somme, come si è sopra dimostrato, senza che la binuba madre altro compenso alla figlia del primo letto avesse curato di apprestare, potrà nuocere a costei una frodolenta, e lesiva convenzione, la quale vien dalla legge rescissa appunto perchè toglie quei beneficii, che la legge istessa ha introdotti in odio delle binube madri,

(1) fol. 439.

led in vantaggio de' postergati figli. A simili beneficii non si potea rinunciare senza un' espressa menzione, nè la convenzione del 1741, poté comprendere la rinuncia, perché non ancora era stato il caso delle disposizioni della binuba sconosciute madre, e per conseguenza non ancora era incorsa costei nelle pene della legge, ed in persona dell' offesa figlia non ancora era stato verificato quel risarcimento, che la provida legge ha disposto, cui ella non si sognò rinunciare, perchè nella rinuncia un tale assunto non cadde.

Che per rinunciarsi al beneficio di legge si richieggia un'espressa menzione, non vi è chi lo ignori, e nei nostri termini fu sempre da' Magistrati deciso, come ci avverte Odierne commentando la legge *Hac edicata*. Eccone le parole: *Nec obstat tertia opinio admittens distinctionem illam, an unum etat devolutum, vel devolvendum tempore renunciasionis, si quidem respondeatur id verum non esse, cum ad hoc ut beneficio renuncietur, requiratur specialis ex expressa renuncatio, ut in materia legis Feminis decisum referat in Senatu Parisiensi Papenius lib. 15. Tit. 1. Articoli iu devoluta & in terminis hujus legis Hac edicata decisum referat Guido Papa Decis. 1288, & Fontanel de pat. nupt. Clouet 55 glos. 8. Part. 4. num. 49, ac Boerius in decis. 1288. Rota Romana decis. 26. Part. 2. (1) & 1289. Quod invenit Clouet est quod non est in causa de pat. nupt. sed in causa de pat. nupt. & de successione. G. A. P. O. III. stat. 1. tit. 1. art. 1. & 1289. Quod in causa de pat. nupt. & de successione non est in causa de pat. nupt. & de successione.*

Si esaminano le graverze, e le irregolarità del decreto della G. C. del 11. Novembre 1843.

DA fatti finora dettagliati, e dall'esame delle leggi, e delle autorità confacenti all' assunto è ben facile a rilevarsi che non poche graverze, ed irregolarità commise la G. C. Soltanto trascritto decreto, di cui nel giudizio di appellazione si è dimandata l'emenda. Primieramente non si capisce, come la G. C. abbia spedito il preambolo con ordine re-

tro.

(1) Quest. 11. num. 128, 1289. &c. 1290. &c. 1291. &c. 1292. &c. 1293. &c.

trogrado, e contro la forma dell'abilitazione avevano dal S. R. C. di L. 1788, un decreto di legge fatto per tutti i beni. I fratelli Colelli con loro supplica in Aprile del 1788 che siero dichiarati nulla la convenzione passata tra D. Faustina Piccolo, e la ditta figlia D. Teodora Tavenna, e nullo il testamento, che contro le leggi formato aveva la stessa D. Faustina. Cadde dunque la lite sui beni, e sulla successione di costei, giacchè in quel tempo ancor viveva Suor Maria Teresa Costanzo, prete di cui i beni della virtuosa madre erano percati. Si notifica la domanda de' fratelli Colelli non meno D. Antonio, e D. Agostino Sacco figli della defunta D. Maria Costanzo, che alla stessa Suor Maria Teresa Costanzo, e gli uni, e l'altra costituiscono i rispettivi loro Procuratori⁽¹⁾. Muore dopo alquanti mesi Suor Maria Costanzo. Nasce controversia tra gli eredi da questa istituiti così nella Corte Locale, come nella G.C. A 16. Giugno del 1790, dal Contigliere Bisogna allora Commissario intese le parti. Si fa decreto, quod M. C. procedat ad expeditionem decreti praemathiqua. D. Faustina Piccolo, quam Sororis Mariae Therese Costanzo, & D. Margaritae Costanzo. Abilitata la G.C. alla spedizione de' preamboli, i fratelli Colelli dedussero con loro istanza, che de' beni di D. Faustina Piccolo spettava metà a D. Teodora Tavenna figlia del primo letto insieme con frutti, e dell'altra metà un terzo a D. Maria Costanzo, poste in collazione le dotti già ricevute, e gli altri due terzi, o siano seste parti dell'intera eredità a Suor Maddalena, e Suor Maria Teresa. Differo inoltre, che essendo morta Suor Maddalena senza testamento, i fratelli Sacco niente avean che pretendere attenta la rinuncia di D. Maria Costanzo lor madre, ma che l'eredità spettava ad essi per metà, e per l'altra metà a Suor Maria Teresa. E che finalmente dell'eredità di Suor Maria Teresa spettavano ad essi otto porzioni in virtù del testamento, e due altre a fratelli Sacco. Quali conchiusero doversi in tal forma spedire i decreti di preambolo qd. 17. Bz. D. O. in gnos La

(1) fol. 8. ad 94. Atti del S. C.

(2) fol. 86. ad 94. Atti di Vicariis: i. mua. 11. Regn. (1)

La chiesta gradazione venne riconosciuta col decreto, che intese le parti il Giudice Sanseverino impartì, *quod super petitia interpositione decreti p̄æambuli qu. D. Faustinæ Piccolo, Sororis Mariæ Magdalenaæ di Costanzo, & D. Maria Theresiae Di Costanzo in biduo quidantur partes* (1). Se dunque fu istituito il giudizio sù li beni di D. Faustina, e successivamente delle di lei figlie, se con tal ordine venne la G. C. abilitata a spedirne i preamboli, se nella stessa G. C. ne furono con l'ordine istesso dedotti i diritti, impartito il termine, e publicate le pruove, come mai potè la G. C. invertire un tal ordine, e seguirne il retrogrado? Se nell'istituzion del giudizio Suor Maria Terefa era tuttavia nel mondo, e non si parlò, che delle successioni di Faustina, e di Suor Maddalena, come potè la G. C. incominciare la gradation de' preamboli da Suor Maria Teresa, ascendere a Maddalena, e nell'ultimo luogo venire a Faustina? Cotesta inversion di ordine chi non vede, quanta diversità sarebbe per produrre a danno de' fratelli Colelli, e di quei diritti, che senza veruua diminuzione precapire essi debbono sull'eredità di Faustina loro ava. E quel che più fa meraviglia, non ignorò la G. C. il modo, come nel S. R. C. era incominciata la lite tra fratelli Colelli, ed i fratelli Sacco, citandone nell'epigrafe del decreto quel documento, che a bella posta ne era stato esibito. *Viso documento inchoationis litis in S.R.C. inter fratres Colelli, & fratres Sacco anno 1788. fol. 37.* (2) Qual dunque esser potè la plausibile ragione, per cui la G. C. dal libello delle parti stimò deviare?

Si dà poi il preambolo di D. Faustina intieramente a fratelli Sacco come figli di D. Maria Costanzo dilei figlia del secondo letto, col peso appena della legitima a pro de' fratelli Colelli figli di D. Teodora Taverna. E per questo caso si vede bene, che la G. C. omise quella considerazione, che la legge *Hac editali*, e la costante osservanza, ed interpretazion de' Scrittori han sempre avuta per i figli del primo letto, a quali la binuba madre usi sconoscenza, e pre-

(1) fol. 97.

(2) fol. 444.

il pregiudizio. Alla legitima intiera ne' beni di D. Costanzo si aggiunger si deve a prò de' fratelli Colelli tutto quel lucro, che al secondo marito ella diede, e che per espressa disposizione di legge si deve aver per non scritto, e ceder deve a prò della figlia del primo letto, cui fu fatta l'ingiuria. Quanto sia indubitato un tale assunto, si è nel primo capo difilatamente dimostrato, ed il S. R. C. giudice oggi di appellazione, e giudice di quell'azione, che i fratelli Colelli fin dal 1788. espressamente dedussero, corriger deve l'errore, nel quale la G. C. incorse.

Per la successione di Suor Maddalena Costanzo impari la G. C.: il preambolo a prò de' fratelli Sacco per una metà per l'intermezza persona di Suor Maria Teresa germana sorella, e per l'altra metà come figli, ed eredi di D. Maria Costanzo altra germana Sorella, e niente diede a fratelli Colelli figli della Sorella uterina. Che i fratelli, e Sorelle per doppio lato congiunti sian da preferirsi a quelli, che lo siano per un lato solo, non nasce dubbio. Il pregiudizio però dell'ordine retrogrado dalla G. C. serbato nella spedizione de' preamboli, anche nella successione di Maddalena si è avverato per i fratelli Colelli. Quando dal preambolo di Suor Maria Teresa si devenga a quello di Suor Maddalena, come opinò la G. C., i Fratelli Colelli non han diritto di successione a Suor Maddalena, quando esistono i figli della costei germana Sorella. Ma quando dal preambolo di Maddalena si devenga a quello di Suor Maria Teresa, nell'eredità di costei si rinviene una metà de' beni di Maddalena, giacchè l'altra metà resta per i figli della predefunta sorella D. Maria Costanzo. E succedendo i fratelli Colelli all'eredità di Suor Maria Teresa per otto parti in virtù del costei testamento, come quindi a poco si dirà, vede bene il S. R. C., che serbandosi nelle successioni l'ordine naturale, e non retrogradò, i fratelli Colelli vengono a partecipare nell'eredità di Suor Maria Teresa la quota de' beni ereditarii della predefunta Maddalena, partecipazione, da cui il decreto della G. C. ha voluto escluderli.

Venendosi finalmente alla successione di Suor Maria Teresa, norma dar deve il costei testamento. Scrisse ella credi della

roba materna , di cui oggi si contendere , D. Antonio , e D. Agostino Sacco , che erano i figli di D. Maria Costanzo sua germana sorella , e D. Odoardo , D. Cesare , D. Nicola , D. Isabella , D. Rosa , D. Margarita , D. Teresa , e D. Marianna Colelli figli di sua sorella uterina . E qui dirsi bisogna , che venuta a morte Suor Maria Teresa sentir dovesse i rimorsi di sua coscienza così per i pregiudizii gravissimi , che la madre recati aveva all'unica figlia del primo letto , come per lo profitto , che essa sola avea avuto dall'intiera eredità materna . Pensò dunque seriamente di ripararne gli aggravi , e ripartire i suoi beni in dieci porzioni , delle quali due ne assegnò a fratelli Sacco figli della sorella germana , ed otto a fratelli , e sorelle Colelli figli dell'uterina .

Che tal disposizione si debba letteralmente eseguire , non vi è ragione , che possa contraddirlo . L'eredità per lo più si divide in dodici once , fornita ognuna del proprio nome . Può però il testatore divider l'eredità in quelle parti , che più gli piacciono . *Non autem utique semper duodecim uncias esse oportet , nam tot unciae assēm efficiunt , quot testator voluerit* (1) .

Non ignoro essersi da taluni promosso l'articolo , se nella istituzione di più persone collocate in due classi , in una di maggior numero , nell'altra di minore , si debba quella ripartir relativa al numero , in guisa che tante siano le porzioni ereditarie , quante le persone , o pure debbasi l'asse divider metà tra gli uni , e gli altri . Che tante esser debbano le porzioni , quante le persone nominate , è litterale , ed espresso il testo di Ulpiano , *Heredes juris successores sunt : Et si plures instituantur , dividi inter eos a testatore jus oportet : quod si non fiat , omnes aequaliter heredes sunt* (2) . Onde ebbe a dire la glossa . *Per institutionem succeditur in jus defuncti . Et plures in dubio intelliguntur aequaliter instituti* . Quando più eredi si instituiscono , o il testatore far deve la distribuzion delle parti , o altrimenti si intendono tutti

(1) *Inst. De hered. instit. §. 9.*

(2) *leg. 9. ff. de hered. instit. §. 7.*

restitui istuc est in parti uiginti uasa pectoris: in aliis uantur heredes: ita deinceps in hoc vasu partium distributio necessaria est, si nolunt testator eos ex aequitate partibus heredes esse: Satis enim consistet nullis partibus nominatis, ex aequo partibus eos heredes esse (ii). Ius iuramentorum etiam ad hanc illam

Né vale opporsi il testo di Celsus da chi pretenda doversi l'asse dividere in due metà, *Titius hinc est*: *Seius*, & *Mavius heredes sunt*: *Vetus* est, quod. *Procula plectur*, duas semisses esse, quoru[m] alteri conjunctim duabus datur (2). Il Giureconsulto figura un caso assai diverso dal nostro. Il testatore dichiarando erede Tizio, isolterreto Sejo, e Meyo, par, che abbia disposto di due eredità. Ma non essendo l'eredità, che una, accomodar volendo il Giureconsulto la disposizione alla realtà del fatto, opinò, che Tizio avesse dovuto lasciarne la metà, e Sejo, e Meyo perché congiunti aver dovessero la metà rimanente. Al contrario nel caso nostro usa la restrittiva unica espressione di eredi, e questa caratteristica applica ugualmente a dieci individui, e quindi vengon costoro ad essere istituiti in ugual giudea, che è appunto il caso, sopra rapportato da Ulpiano, e nelle Istituzioni.

Né vale il dirsi, che la testatrice medesima nello stesso suo testamento esclusse le femmine. Primieramente, è da avvertirsi il modo, come tal esclusione trarrebbe. Compiuto si legge il testamento con le seguenti parole: *Ed insinuata se volesse lasciar qualche cosa all'albergo de' poveri della Città di Napoli; disse non lasciargli niente. Hinc requisivit nos, ut de praedictis publicum conficeremus ebum. Nos auem ex un
da, &c.* Or chiuso l'atto si legge la seguente dichiarazione. Item dichiara, che vuole, che i detti creditori, sudetta siano escluse le donne tanto detti signori di Costanzo, che detti signori di Collelli, perche così egli sia solamente violato, che siano seredi come sopra li fatti meschi. Or qual conto potrà mai tenersi di tal soggiunta, che dopo chiuso, e siglato l'atto man è che estranea dal testamento? Non fa-

(1) *Infl. ut supra* §. 10.

(2) leg. 59. b. 3. fl. cod. p. 4. tilgj. Norden ob. 3. q. 3. (

sarebbe questa , che una volontà coartata ad insinuazion del Confessore , il quale dopo compiuto il testamento sopragiunse , e dar volle il suo parere , onde non si pregiudicassero i maschi , come fu provato nella G. C. sull' articolo vigesimo terzo . Sà ognuno , che le disposizioni de' testatori dal proprio loro volere , e non dall' altrui arbitrio devon dipendere . Il volere della testatrice erasi ormai espresso , e quindi niente operar deve l' aggiunzione , che fuori del corpo della scrittura fu apposta .
E quando questa valer dovesse , non deve altrimenti valere , che giusta il senso della testatrice istessa . Ella non ebbe altra mira , se non che le femine rimanessero escluse , affinche le dilaro rate si accrescessero a rispettivi fratelli . Così deposero i testimonii tutti testamentarii , che ne furono esaminati . Or se le femine Colelli nella lettera del testamento furon congiunte a loro germani , le loro porzioni accrescer si devono a costoro , e non già a fratelli Sacco , i quali erano stati istituiti con separata orazione .
Chiare sono su l' assunto le disposizioni del dritto . *Si quidam ex heredibus institutis , vel substitutis commixti sunt , & alii conjunctim , alii disjunctim nuncupati , tunc si quidem ex conjunctis aliquis deficiat , hoc omnino ad solos conjunctos cum suo veniat onere , id est pro parte hereditatis , qua ad eos pervenit .* E la ragione si somministra dal Legislatore istesso : *Quia conjuncti quidem propter unitatem sermonis quasi in unum corpus reducti sunt , & partem conjuctorum sibi herendum quasi suam præoccupant (1) .* Cade in acconcio la dottrina del Vasquens . *Nam ecce Titius , & fratri mei filii , & Sororis meæ filii heredes sunt . Si unus ex fratribus ex sorore moriatur , aliis fratribus ex sorore ad crescere , non ex fratribus ex fratre , nec ipsi Titio (2) .*

Nè vale il dirsi , che la testatrice medesima nel divisato suo testamento avendo disposto di ducati trenta per messe , questi riparti ugualmente , cioè ducați dieci per i fratelli Colelli , altri

(1) leg. unica Cod. de ead. toll. §. His ita definitis .

(2) lib. 3. §. 21. de success. num. 33.

altri dieci per i fratelli Sacco , ed altri dieci per i fratelli Costanzo , gravando detti suoi eredi di *tre anniversarii uno per uno per spazio di anni cinque ogni anno* . Da tal congettura pretendono i nostri Contradittori inferire , ch^e la testatrice avesse voluto ugualmente ripartire l' eredità tra coeredi della roba paterna , ed i coeredi della materna .

Ma come mai può valere una così disadatta congettura a fronte di una espressa disposizione sostenuta da chiaro dettame di legge ? Chi non sà , che possa il testatore ingiungere ugual peso a coeredi , quantunque non li abbia ugualmente istituiti ? Basta , che il peso non sia gravoso a segno , che oltrepassi il valore de' beni ereditarii . I fratelli Costanzo ebbero l' intera roba paterna , e non sappiamo , se questa sia maggiore , o minore della quota rimasta a coeredi della roba materna , onde potersi dire uguaglianza tra gli uni , e gli altri coeredi . E' certo però , che le due decime parti della roba materna lasciate a fratelli Sacco sostener poteano il peso di ducati dieci de messe , e di cinque anniversarii , e quindi star si debba a quella ripartizione , che volle la testatrice stabilire .

Or per restringere le sparse idee , dopo le cose fin qui allegate , e ad evidenza dimostrate non resta dubio , che a D. Teodora Taverna spettò la legitima de' beni tutti della madre , e tutto quello , che costei profonder volle a prò del secondo marito , insieme con i frutti , che altri si abbiano indebitamente percepiti . Che niente osti l' istruimento di convenzione del 1741. perche nullo , e lesivo , come per tale fu dedotto nel S R. C. col primo libello , e tale si è dimostrato nel giudizio di appellazione sul vigesimo primo articolo . E quindi ragion vuole , che D. Teodora Taverna fra le altre cose venga reintegrata del legato di ducati duemila disposti dal Canonicco Oliveto , a quali cedè ella per falsa causa , e senza compenso veruno . E finalmente ridotto nell' ordin naturale quel sistema retrogrado , che la G. C. adottar volle nell' interposizione de' chiesti preamboli , i fratelli Colelli aver dovranno otto porzioni dell' eredità di Suor Maria Teresa Costanzo insieme con frutti .